



**COMUNE DI SERRAMAZZONI**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
PIAZZA TORQUATO TASSO, 7 TEL. 0536/952199 FAX 0536/954665

**Prot. n . 2416**  
CODICE CIG: Z1A0E6228D

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO  
SPORTIVO POLIVALENTE SITO PRESSO LA PINETA DEL CAPOLUOGO E DEL  
PARCO AVVENTURA DENOMINATO “SERRA SPORT ADVENTURE PARK”**

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto della gara
- Art. 3 Composizione e caratteristiche del centro sportivo polivalente e parco avventura denominato “Serra Sport Adventure Park”
- Art. 4 Durata dell’affidamento
- Art. 5 Entrate
- Art. 6 Oneri a carico del concessionario
- Art. 7 Oneri a carico del concedente
- Art. 8 Orario di apertura delle strutture. Tariffe.
- Art. 9 Canone
- Art. 10 Trasmissione di informazioni al Comune
- Art. 11 Consegna del centro sportivo
- Art. 12 Cauzione
- Art. 13 Interventi su strutture ed impianti
- Art. 14 Subappalto
- Art. 15 Oneri fiscali
- Art. 16 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni
- Art. 17 Controllo
- Art. 18 Personale
- Art. 19 Adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008
- Art. 20 Informazioni fornite dal committente all’appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell’ambito di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
- Art. 21 Responsabilità del concessionario
- Art. 21 Penali
- Art. 23 Risoluzione del contratto
- Art. 24 Recesso del contratto da parte dell’Amministrazione comunale
- Art. 25 Recesso unilaterale del concessionario
- Art. 26 Spese dell’atto
- Art. 27 Foro competente
- Art. 28 Trattamento dati personali
- Art. 29 Disposizioni generali e finali

**Art. 1 – Premessa**

Il Comune di Serramazzoni intende, attraverso questa gara, affidare la concessione della gestione del Centro sportivo polivalente comunale sito presso la Pineta del Capoluogo e del parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" realizzato sempre nella stessa area.

Gli impianti presenti sono destinati ad utenti di diverse fasce di età per favorire la pratica di attività ludiche, ricreative, sportive, sociali ed educative per la cittadinanza e per le scuole e centri estivi oltre che quelle ricreative e turistiche presenti sul territorio comunale di Serramazzoni.

Il complesso delle informazioni inserite nel capitolato speciale rappresentano la base minima che il concorrente deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, lasciando agli stessi la possibilità di offrire servizi aggiuntivi, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, che abbiano lo scopo di arricchire le prestazioni offerte all'utenza.

### **Art. 2- Oggetto della gara**

Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione del Centro sportivo polivalente comunale sito presso la Pineta del Capoluogo e del parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" realizzato sempre nella stessa area.

Le finalità che si intendono perseguire con l'affidamento in gestione del centro sopra descritto sono:

- 1) la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio;
- 2) la promozione di corsi e di iniziative tendenti ad incrementare l'uso di tutti gli impianti presenti e futuri, in particolar modo da parte della popolazione residente;
- 3) aumentare le presenze (*incoming*) sul nostro territorio fungendo da traino per le attività locali;

### **Art. 3 - Composizione e caratteristiche del centro sportivo polivalente e parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park"**

Il centro sportivo polivalente collocato nella Pineta del Capoluogo è composto dalle seguenti strutture di proprietà comunale:

- a) n. 2 campi da pallavolo scoperti;
- b) n. 1 campo da beach volley scoperto;
- c) n. 1 campo da street basket;
- d) n. 1 campo da calcio A5 in erba sintetica all'aperto;
- e) n. 1 locale spogliatoio uomini;
- f) n. 1 locale spogliatoio donne;
- g) n. 1 servizio igienico per diversamente abili;
- h) n. 1 servizio igienico per donne;
- i) n. 1 servizio igienico per uomini;
- j) n. 1 spazio da adibire a biglietteria/ufficio;

Il parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" posto sempre nella stessa area è costituito dai seguenti percorsi:

- a) Il percorso verde è composto da 10 piattaforme. Le attività del percorso verde sono le seguenti: scala in legno con pioli di alluminio, ponte assette, ponte sacco, ponte pedoni, ponte passerella, ponte barili, ponte dischi, ponte trave, ponte binari, ponte tronchetti, teleferica e arrivo teleferica;
- b) Il percorso blu è composto da 15 piattaforme. Le attività del percorso blu sono le seguenti: scala a pioli, ponte scala dei pirati orizzontale, ponte travi con prese, ponte liane, ponte cacciatore, ponte rodeo, ponte ostacoli, scala di evacuazione, ponte tibetano tronchi, ponte tibetano, liana speed, ponte giungla, ponte 3 cavi,

scala di evacuazione, ponte parallelo, ponte assette distanti, ponte U, teleferica e arrio teleferica

- c) Il percorso rosso è composto da 8 piattaforme. Le attività del percorso sono le seguenti: scala del pappagallo, ponte pioletti verticali, ponte dischi volanti, ponte tunnel rete, liana Tartan, scala di evacuazione, ponte trappola, rete verticale, ponte altalene, teleferica e arrivo teleferica su rampa di legno;
- d) Il percorso nero è composto da 6 piattaforme. Le attività del percorso nero sono le seguenti: scala del pappagallo, teleferica braccia, ponte staffe, ponte liane forzuto, ponte equilibrio, ponte forte braccia, teleferica e arrivo teleferica.

Le strutture sportive sopradescritte vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Si allega al presente capitolato (allegato capitolato 1) planimetria dettagliata scala 1:200 degli impianti sopradescritti.

#### **Art. 4 - Durata dell'affidamento**

La concessione avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario che avverrà presumibilmente entro il 01/06/2014.

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di anni tre previo assenso da parte dell'aggiudicatario e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'amministrazione comunale.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite da contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

#### **Art. 5 – Entrate**

Al concessionario spettano:

- le entrate derivanti dall'utilizzo degli spazi (tariffe approvate con delibera di Giunta comunale n. 31 del 18/03/2014;
- le entrate derivanti dall'eventuale noleggio di attrezzature sportive (palloni, ecc.);
- le entrate derivanti da pubblicità e/o sponsorizzazioni (il concessionario è libero di acquisire sponsorizzazioni nel rispetto delle finalità proprie del servizio stesso, previo informazione all'Amministrazione che potrà non concedere il proprio benestare nel caso di eventuali sponsor o iniziative promozionali in contrasto col comune decoro o con le finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica).

Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.

Il Concessionario dovrà conservare, per eventuali controlli e così come previsto dalla normativa fiscale, la contabilità e la relativa documentazione che permetta una verifica a posteriori "analitica" di tutti i vari incassi, per tipologie di attività svolte, nonché degli incassi in contanti, con i relativi movimenti di cassa e le relative registrazioni.

#### **Art. 6- Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

Il Concessionario deve garantire:

- a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e delle aree verdi con l'impiego di ogni mezzo atto a garantire i più elevati livelli di igiene;
- c) l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR 26.08.1993 n. 412 modificato ed integrato dal DPR 21.12.1999 n. 551), limitatamente all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico e alle verifiche periodiche;
- d) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;
- e) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
- f) gli interventi sulle aree verdi del centro sportivo comprendenti l'irrigazione, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
- g) le operazioni di sgombero neve, quando necessario;
- h) le spese per personale e materiali di consumo;
- i) un'interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all'interno degli impianti;
- j) l'intestazione delle utenze relative al gas e all'acqua mentre rimangono in capo al Comune le utenze relative alla energia elettrica;
- k) garantire la pulizia dei servizi igienici e permettere ai frequentatori della Pineta il loro utilizzo;

Per quanto riguarda la gestione del parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" il gestore dovrà provvedere, inoltre, a proprie spese:

1. alla applicazione del **Piano di uso e manutenzione** che si allega al presente documento – Allegato capitolato 2;
2. all'espletamento di ogni incombenza volta al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto "Serra Sport Adventure Park" secondo la normativa vigente;
3. alla corretta tenuta in manutenzione ed efficienza di attrezzature e dispositivi di sicurezza, nonché degli impianti presenti in sito e nei manufatti, fornendone copia all'ufficio tecnico comunale;
4. alla pulizia dell'area mediante la conservazione delle piante e degli alberi, anche attraverso l'estirpazione dei virgulti infestanti;
5. alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento delle strutture sportive;
6. alla sorveglianza dell'accesso di servizio, vietando l'ingresso a persone non autorizzate. L'accesso alla struttura sportiva sarà consentito a tutti nell'ambito delle possibilità e nei limiti di capacità offerti dal superiore controllo operato da personale specializzato che provvederà a garantire assistenza, selezione e controllo dei fruitori;
7. alla fornitura di attrezzature e Dispositivi Individuali di Sicurezza necessari per il funzionamento dell'impianto;

**Art. 7 - Oneri a carico del concedente**

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle strutture ed ogni altro onere derivante dal fatto di essere titolare della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalersi per danni dovuti a incuria o ad uso non corretto degli impianti e delle attrezzature da parte dell'aggiudicatario.

Per la definizione di manutenzione straordinaria si fa riferimento a quella indicata all'art. 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001.

I lavori saranno programmati in relazione all'entità e all'urgenza e di norma saranno eseguiti nei periodi di bassa stagione.

Resta inteso che nessuno indennizzo è dovuto dall'Amministrazione qualora per eventi impreveduti ed imprevedibili l'area si rendesse inagibile. In tal caso l'Amministrazione comunale si impegna a ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile.

### **Art. 8 – Orario di apertura delle strutture. Tariffe**

La struttura sportiva polivalente e il parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" dovranno essere aperti al pubblico, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, obbligatoriamente per almeno 6 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre. Inoltre dovrà essere garantita l'apertura degli impianti sportivi, così come sopra specificati, per almeno 8 weekend all'anno oltre al periodo obbligatorio. Tali aperture dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.

Durante lo svolgimento dei centri estivi locali il gestore dovrà garantire l'apertura del centro sportivo polivalente al fine dello svolgimento degli stessi.

Le tariffe che il gestore dovrà applicare per quanto riguarda l'impianto sportivo polivalente e per il parco avventura denominato "Serra Sport Adventure Park" (approvate con delibera di Giunta comunale n. 31 del 18/03/2014) sono le seguenti:

**TARIFE PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DA GIOCO PRESENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL CENTRO PINETA DEL CAPOLUOGO**

CAMPO DA BEACH VOLLEY	
TARIFFA ORARIA €/h compreso utilizzo degli spogliatoi	
LUNEDI' - DOMENICA DIURNA dalle 8.00 alle 20.00	€ 17,00
LUNEDI' - DOMENICA NOTTURNA dalle 20.00 alle 24.00	€ 20,00

  

CAMPO DA CALCIO A 5	
TARIFFA ORARIA €/h compreso utilizzo degli spogliatoi	
LUNEDI' - DOMENICA DIURNA dalle 8.00 alle 20.00	€ 35,00
LUNEDI' - DOMENICA NOTTURNA dalle 20.00 alle 24.00	€ 40,00

  

CAMPI DA PALLAVOLO	
TARIFFA ORARIA €/h compreso utilizzo degli spogliatoi	
LUNEDI' - DOMENICA DIURNA dalle 8.00 alle 20.00	€ 15,00
LUNEDI' - DOMENICA NOTTURNA dalle 20.00 alle 24.00	€ 20,00

  

CAMPO DA STREET BASKET	
TARIFFA ORARIA €/h	
LUNEDI' - DOMENICA DIURNA dalle 8.00 alle 20.00	gratuito
LUNEDI' - DOMENICA NOTTURNA dalle 20.00 alle 24.00	gratuito

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DA GIOCO E SPOGLIATOI PRESENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL CENTRO PINETA DEL CAPOLUOGO PER I CENTRI ESTIVI			
		NUMERO FREQUENTANTI	TARIFFA SETTIMANALE €
CENTRI ESTIVI CON SEDE ALL'INTERNO DEL COMUNE	LUNEDI'- VENERDI' dalle 8.00 alle 18.00	<30	€ 60,00
		30<N<100	€ 100,00
		>100	€ 150,00
CENTRI ESTIVI CON SEDE FUORI DAL COMUNE	LUNEDI'- VENERDI' dalle 8.00 alle 18.00	<30	da concordare con il gestore
		30<N<100	da concordare con il gestore
		>100	da concordare con il gestore

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PARCO AVVENTURA SERRA SPORT ADVENTURE PARK		
ATTIVITA'	PREZZO INTERO	PREZZO RIDOTTO (RAGAZZI FINO A 14 ANNI)
Percorsi NERO, ROSSO, BLU, VERDE	€ 23,00	/
Percorsi ROSSO, BLU, VERDE	€ 19,00	/
Percorsi BLU, VERDE	€ 15,00	€ 10,50
Percorso VERDE	€ 11,00	€ 7,70
Giornaliero senza limiti di tempo e corse	€ 26,00	€ 18,00

#### VINCOLI DI ACCESSO AI PERCORSI

L'età minima dell'utilizzatore è 6 anni.

Per i minorenni l'accesso è vincolato all'autorizzazione rilasciata per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci purchè maggiorenne.

L'altezza minima dell'utilizzatore è 120 cm e il peso massimo 120 kg.

Percorsi VERDE e BLU ( da 120 cm e 6 anni)

Percorsi ROSSO e NERO ( da 140 cm e 14 anni)

#### PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Si richiede una comunicazione preventiva, l'accompagnatore partecipa gratuitamente.

#### GRUPPI ISTITUZIONALI

Scuole, centri estivi, parrocchie, ecc.. oltre i 25 partecipanti la tariffa è di € 6,00 senza distinzione di tipologie di percorso e ogni 10 partecipanti l'accompagnatore partecipa gratuitamente.

#### ABBONAMENTO

10 ingressi per tutti percorsi € 140,00

Le tariffe potranno essere riviste nell'arco della durata contrattuale dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe potranno essere riviste nell'arco della durata contrattuale dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 9 – Canone**

Il Concessionario dovrà corrispondere all'amministrazione comunale, per la concessione della gestione del servizio, il canone annuo, oltre I.V.A., risultante dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'importo del canone di concessione a favore dell'Amministrazione comunale posto a base di gara per l'intera durata contrattuale di 3 anni è di complessivi € 15.000,00.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto entro il 30 novembre di ogni anno alla Tesoreria Comunale. Al ricevimento del versamento il Comune emetterà la relativa fattura.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestione economicamente i servizi di cui trattasi.

### **Art. 10 – Trasmissione di informazioni al Comune**

1. Il Concessionario dovrà fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quanto altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, ed in ogni caso richiesti dallo stesso Comune.

2. Il concessionario si impegna a fornire al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno una dettagliata relazione consuntiva complessiva dell'attività svolta nel corso dell'anno, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo dell'attività svolta:

- la relazione delle attività svolte corredate dalla registrazione degli utenti per le diverse tipologie di servizi erogati e per le giornate di attività;
- il rendiconto finanziario dettagliato contenente i dati relativi ai costi sostenuti (personale, utenze, manutenzione ordinaria, pulizia, ecc....) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di impianti.

### **Art. 11 - Consegna del centro sportivo**

La consegna della struttura e dei beni mobili in essa contenuti sarà obbligatoriamente preceduta da apposito sopralluogo con un funzionario del Comune. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni e del loro stato saranno accertati con apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della concessione si dovranno restituire locali e impianti, con i relativi arredi se presenti, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, comprese le eventuali opere di miglioria e modifiche eventualmente apportate con il consenso dell'Amministrazione e fatto salvo il normale logorio d'uso.

Eventuali danni arrecati a impianti, locali e attrezzature, rimarranno a carico del Concessionario.

### **Art. 12 – Cauzione**

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da pari cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto da prestare a scelta dell'offerente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva. La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di una società di intermediazione finanziaria, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, deve presentare la cauzione definitiva pari al 20% del valore contrattuale, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei successivi articoli.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

### **Art. 13 - Interventi su strutture ed impianti**

Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario. Eventuali interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare dovranno essere preventivamente sottoposti alla approvazione dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 14 – Subappalto**

Il concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato, ad eccezione dei servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria o modificativa dello stato dei locali e delle aree di pertinenza, fatta comunque salva l'approvazione dell'Amministrazione comunale a norma delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività compreso il servizio bar e dalle attività connesse alla gestione del Centro Sportivo sollevando completamente l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 16 - Responsabilità del concessionario ed assicurazioni**

Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario dei beni mobili ed immobili di sua proprietà.

Il concessionario assume i rischi di responsabilità civile verso i terzi rispetto a sé e agli utilizzatori delle strutture.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano coinvolti nella gestione dei locali concessi. Il concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni provocati dai suddetti soggetti.

Il concessionario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.

Il concessionario deve pertanto stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto (sue eventuali proroghe o rinnovi) e con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:

1) RCT/O -avente per oggetto della garanzia la gestione delle attività e dei beni/impianti oggetto della convenzione, comprese tutte le attività, accessorie, complementari, collaterali e la manutenzione, e con estensione della copertura anche agli accompagnatori:

a. responsabilità civile (RCT) per i danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, persona/danni a cose, e con inserimento delle seguenti garanzie:

-estensione alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti la convenzione in essere;

- estensione alla Responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);

- estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dei locali o dei beni assegnati compresi tutti gli arredamenti, attrezzature, macchinari e macchine operatrici, anche se di proprietà di terzi;

- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a beni in consegna o custodia e danni a beni consegnati e non consegnati;

- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a cose di terzi da incendio di beni del concessionario o da lui detenuti;

- terzi gli utenti

- utilizzo di soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro

- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e degli accompagnatori

b. per i danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro e con inserimento delle seguenti garanzie:

- danno biologico

- lavoratori parasubordinati o soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro o soggetti assunti come da Legge Biagi equiparati a prestatori di lavoro;

Qualora la suddetta polizza preveda scoperti e/o franchigie, in caso di danno, il relativo importo non liquidato e dovuto al terzo danneggiato sarà esclusivamente a carico del concessionario.

L'operatività o meno della copertura assicurativa, non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

2. **incendio** a copertura delle seguenti partite e valori

a) Rischio locativo per € 80.000,00

b) contenuto per € 15.000,00

c) attrezzature ed impianti dell'adventure park" per € 100.000,00

d) ricorsi terzi per € 200.000,00

e per i seguenti rischi garantiti:

- Incendio

- Fulmine

- Scoppio

- Atto vandalico ed eventi socio politici

- Eventi atmosferici
- Fenomeno elettrico

La stipulazione o la operatività dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale di Serramazzoni al momento della sottoscrizione del contratto di concessione al fine di riportarne i dati nel contratto stesso.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

### **Art. 17 – Controllo**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

### **Art. 18– Personale**

La gestione degli impianti (sportivi e parco avventura) deve essere svolta da personale impiegato osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazioni ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale, nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale addetto ai percorsi del "Serra Sport Adventure Park", almeno due, deve essere formato ed abilitato come previsto dalle norme UNI EN 15567 – 1:2008 e UNI EN 15567-2:2008.

### **Art. 19– Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008**

Il gestore dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Sono a carico dell'appaltatore tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi riguardanti le emergenze ivi comprese le spese per la formazione del personale. Restano a carico del comune tutti gli oneri che gli competono in qualità di proprietario.

Il gestore si obbliga a custodire ed utilizzare la struttura in conformità delle leggi e delle normative anche locali che ne regolano il funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento, inoltre il gestore deve porre in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 ed adoperare particolare cura, prudenza e diligenza nell'uso e nell'organizzazione dell'impianto dato in concessione, obbligandosi alla prevenzione dei pericoli e degli infortuni ed a rispondere nel caso in via diretta ed esclusiva, con esonero del proprietario da ogni eventuale responsabilità

### **Art. 20– Informazioni fornite dal committente all'appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell'ambito di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008**

Poiché nell'ambito dell'appalto, non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del concessionario e quella svolta dai dipendenti del committente, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenza sono nulli.

### **Art . 21 – Responsabilità del concessionario**

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne l'attività di gestione oltre che del comportamento del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun caso, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del Concessionario eventualmente detenuti nel fabbricato e nell'area oggetto del contratto, rimanendo custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.

Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio e del suo personale diretto od incaricato, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

### **Art . 22 – Penali**

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- ❖ Mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: euro 500,00;
- ❖ Non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00;

Ogni inadempimento sarà contestato per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Qualora non pervengano giustificazioni entro 30 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.

Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 23 - Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:

- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancanza osservanza delle norme in materia di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali;
- la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato;

- svolgimento di attività che siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all'esercizio dell'Amministrazione comunale;
- Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

in caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice;

E' sempre comunque fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

#### **Art. 24 – Recesso del contratto da parte dell'Amministrazione comunale**

L'amministrazione comunale può recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare al concessionario con raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il concessionario delle spese sostenute e prestazioni rese;
- b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzative/gestionali dei servizi interessati alla concessione, adottate dall'Amministrazione;ù
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di apertura di procedura di concordato preventivo o di fallimento a carico dell'aggiudicatario;

#### **Art. 25 – Recesso unilaterale del concessionario**

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

#### **Art. 26 – Spese dell'atto**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla selezione pubblica ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti e segreteria, e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese eventuali variazioni, quali la proroga, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 27 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.  
E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 28- Trattamento dati personali**

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc.).

#### **Art. 29 - Disposizioni generali e finali**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti s'impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario.